

**Statuto della**  
**“Scuola JUDO Tomita Associazione Sportiva Dilettantistica”**

\*\*\*\*\*

**TITOLO I**

**Denominazione e sede, scopo e oggetto, durata.**

**Articolo 1 – Denominazione e sede.**

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica denominata “*Scuola JUDO Tomita Associazione Sportiva Dilettantistica*”, in breve “*Scuola JUDO Tomita ASD*” (d’ora in poi per brevità “*Associazione*”), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera dell’Assemblea degli Associati ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021, con sede in Roma, via della Camilluccia n. 120.
2. La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso comune, potrà essere deliberata dall’Assemblea degli Associati, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.  
Potranno essere istituite sezioni, sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero ai sensi dell’articolo 28.1 del presente Statuto.
3. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “*associazione sportiva dilettantistica*”, anche in acronimo “*ASD*”.

**Articolo 2 – Colori ed emblema sociale.**

1. I colori sociali sono il blu e l’arancione. L’emblema dell’associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante un origami della gru di color arancione chiaro, sospeso su tre onde d’acqua di color azzurro, il tutto racchiuso da un cerchio di color arancione, l’intero in campo blu.

**Articolo 3 – Scopo e oggetto.**

1. L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ed è costituita per il perseguimento di finalità sportive, ricreative e culturali nell’interesse generale della collettività, senza alcuna discriminazione sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età, l’orientamento sessuale, la nazionalità.  
Essa opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si propone di offrire agli associati idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali, svolgendo il proprio compito formativo favorendo un’esperienza comunitaria rivolta allo sviluppo della personalità.
2. L’Associazione è aconfessionale, apolitica, senza fini sindacali e non ha scopo di lucro.
3. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale ai sensi dell’articolo 25.4 del presente Statuto.
4. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche sociali.

5. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
6. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del judo, e delle arti marziali in genere, e della ginnastica in tutte le sue forme ed in particolare a quella finalizzata alla salute ed al fitness, e più in generale delle discipline sportive tra quelle considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline, che l'Associazione intenderà intraprendere.
7. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline indicate al punto precedente.
8. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, o dell'autorità politica da esso delegata in materia di sport, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
  - attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
  - esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva ivi comprese attività di natura promo-pubblicitaria;
  - cedere ed acquistare diritti legati alla formazione di atleti;
  - la gestione di centri sportivi e di centri estivi/invernali e di centri benessere o fisioterapici;
  - la vendita di articoli sportivi;
  - la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati gli organismi sportivi di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto e ai regolamenti, alla legge, alle norme e alle direttive del CONI e del CIP, nonché agli statuti e regolamenti degli organismi sportivi (Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Enti di Promozione Sportiva (EPS), Discipline Sportive Associate (DSA)) riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP, a cui vorrà affiliarsi tra cui, e non solo, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM), Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale (FISDIR), Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN). L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dagli organismi e/o dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI e/o del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali (FNS), Enti di Promozione Sportiva (EPS) o Discipline Sportive Associate (DSA) dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'Associazione.

10. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e del CIP e delle Federazioni Sportive Nazionali (FNS), Enti di Promozione Sportiva (EPS) o Discipline Sportive Associate (DSA), a cui vorrà affiliarsi, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio e tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

#### **Articolo 4 – Durata.**

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati ai sensi dell'articolo 29 del presente Statuto.

## **TITOLO II**

### **Della vita associativa**

#### **Articolo 5 - Domanda di ammissione**

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati ovvero soci, le persone fisiche (uomini, donne e bambini, di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con particolare attenzione alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale) che ne facciano richiesta e che ne condividano i principi e le finalità e che si impegnino a realizzarli, e siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per "*irreprensibile condotta*" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo (domanda di ammissione) compilato in ogni sua parte al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, con l'obbligo di fornire la documentazione e i dati personali richiesti, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità ed un numero di telefono a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali anche attraverso strumenti di messaggistica istantanea, e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne lo Statuto e i regolamenti.
5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione e pagamento della prima quota associativa in caso di accettazione di un delegato del Consiglio Direttivo e si considera tacitamente ratificata da quest'ultimo senza bisogno di un'apposita assemblea.
6. In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea degli Associati entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

7. La deliberazione di ammissione del nuovo associato è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
8. La qualifica di associato è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo. Essa é distinta da quella di “tesserato” che consegue all’atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell’Associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale (FSN) e/o all’Ente di Promozione Sportiva (EPS) e/o Discipline Sportive Associate (DSA) di riferimento per lo sport esercitato e che non dà diritto a partecipare alla vita associativa. Pertanto, oltre ad associati tesserati, possono esistere associati non tesserati con l’Associazione e viceversa.
9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
10. Nel caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni deve essere fatta tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del Codice Civile (come previsto dal D.Lgs. 36/2021 articolo16 comma 1).

Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso (come previsto dal D.Lgs. 36/2021 articolo16 comma 2).

I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FNS), alle Discipline Sportive Associate (DSA) o agli Enti di Promozione Sportiva (EPS), anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani (come previsto dal D.Lgs. 36/2021 articolo 16 commi 3 e 4).

Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
11. L’Assemblea degli Associati può deliberare che, all’atto della prima domanda di ammissione ad associato, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l’esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa assemblea.
12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l’associato accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

#### **Articolo 6 - Diritti e doveri degli associati.**

1. Tutti gli associati sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, gli associati hanno:
  - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
  - b) il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;
  - c) il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio sociale;
  - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
  - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per gli associati il suo concreto esercizio.

3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea degli Associati mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'articolo 5.10 del presente Statuto.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. Gli associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea degli Associati, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 7 - Decadenza degli associati.**

1. La qualifica di associato si perde per recesso, decadenza o per esclusione.
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al pagamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. In assenza di delibera volta a disciplinare tale termine è da considerarsi il 30 settembre dell'anno di riferimento.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea degli Associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea degli Associati che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

### **TITOLO III**

#### **Degli organi associativi**

#### **Articolo 8 – Organi sociali.**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi sociali dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea degli Associati (ordinaria o straordinaria);
  - b) il Presidente;
  - c) il Consiglio Direttivo;
  - d) il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora istituito.

#### **Articolo 9 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea degli Associati (ordinaria o straordinaria).**

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, e può essere "ordinaria" comunemente definita "Assemblea degli associati" ovvero "Assemblea degli associati ordinaria", o "straordinaria" definita "Assemblea straordinaria degli associati".
2. L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati in regola con il pagamento delle quote associative non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
3. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta altresì al Consiglio Direttivo da:
  - a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
  - b) almeno la metà più 1 dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante apposito "Avviso di convocazione" affisso nel locale della sede sociale e nelle sedi ove l'Associazione esercita le sue attività e pubblicato sul sito istituzionale se esistente, da comunicare altresì o in alternativa all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefonia mobile, forniti in sede di domanda di ammissione, tramite sistemi di posta elettronica, messaggistica istantanea, sms o altro mezzo simile purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione, da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. In ogni caso sarà compito del Consiglio Direttivo mettere agli atti la dimostrazione dell'avvenuta convocazione qualsiasi sia la modalità di convocazione prescelta.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. La funzione di segretario dell'Assemblea è assolta dal segretario del Consiglio Direttivo o in caso di suo impedimento l'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
13. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea (libro dei verbali dell'Assemblea degli associati), in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
14. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto o meglio con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la diffusione.

15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 10 – Partecipazione all'Assemblea degli Associati (ordinaria o straordinaria).**

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni associato ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'articolo 5.10 del presente statuto.

#### **Articolo 11 – Assemblea degli Associati ordinaria.**

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame/approvazione del bilancio preventivo ove richiesto dall'Assemblea ai sensi del successivo punto 3.c o presentato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 18.1.a del presente Statuto.
2. Fino al momento dell'approvazione del bilancio preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio, anche per più esercizi sociali, sulla base dell'ultimo preventivo approvato, fatto salvo che quest'ultimo venga superato dal bilancio consuntivo che, se così fosse, lo sostituirebbe.
3. In particolare, l'Assemblea degli Associati ordinaria:
  - a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
  - b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
  - c) richiede, se lo ritiene necessario, la predisposizione del bilancio preventivo al Consiglio Direttivo;
  - d) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
  - e) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di revisione;
  - f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - g) delibera sul diniego di ammissione dell'associato o sulle determinazioni di esclusione eventualmente impugnate;
  - h) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

- i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

#### **Articolo 12 – Assemblea straordinaria degli Associati.**

1. L'assemblea straordinaria delibera:
  - a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 28.2 del presente Statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
  - c) sui diritti reali immobiliari;
  - d) sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
  - e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

#### **Articolo 13 – Validità assembleare.**

1. L'Assemblea degli Associati ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria degli Associati è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione, in seconda convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 29 del presente Statuto occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, Codice Civile.

#### **Articolo 14 – Audio/video Assemblee.**

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. È in ogni caso necessario che:
  - a) comunque, debbono essere presenti nel medesimo luogo il Presidente e il segretario della riunione;
  - b) vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - c) venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
  - d) venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
  - e) sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;



- f) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
  - g) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura dell'Associazione – nei quali gli intervenuti possono affluire.
4. In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano contestualmente il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
  5. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

### **Articolo 15 – Il Consiglio Direttivo.**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri (consiglieri) eletti dall'Assemblea degli Associati, ivi compreso il Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.  
La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
5. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni (in conformità con l'anno sociale ai sensi dell'articolo 24 del presente Statuto) e i suoi componenti sono rieleggibili.
6. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
7. Nei casi di urgenza e/o necessità il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile successiva.
8. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì “*da remoto*” ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto.
9. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
10. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
11. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni (libro dei verbali del Consiglio Direttivo).
12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia dello stesso verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto o meglio con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la diffusione.

13. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono, di norma, completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti all'espletamento dell'incarico. Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta. Se deliberato dall'Assemblea degli Associati tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
14. Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale (FNS), Disciplina Sportiva Associata (DSA) o Ente di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP (articolo 11 D.Lgs. 36 del 2021).

#### **Articolo 16 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente.**

1. Il Consiglio Direttivo decade:
  - a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
  - b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
  - c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
  - d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.
5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
  - a) per dimissioni;
  - b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
6. In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

#### **Articolo 17 – Convocazione del Consiglio Direttivo.**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 2 volte l'anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente se la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

## **Articolo 18 – Compiti del Consiglio Direttivo.**

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:
  - a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'esercizio sociale precedente e di quello preventivo se richiesto dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 11.3.c del presente Statuto o se lo ritenga necessario ai fini della trasparenza e condivisione associativa della gestione comune;
  - b) indire le Assemblee ordinarie degli associati da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le Assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente Statuto;
  - c) determinare l'importo delle quote associative;
  - d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
  - e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
  - f) assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari, approvarne gli incarichi nonché autorizzare la prestazione di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
  - g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  - h) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
  - i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
  - j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  - k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
  - l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea degli associati;
  - m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
  - n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
  - o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

## **Articolo 19 – Il Presidente.**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Il Presidente dura in carica 4 anni (in conformità con l'anno sociale ai sensi dell'articolo 24) ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

5. Nei casi di urgenza e/o necessità il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva.

#### **Articolo 20 – Il Vicepresidente.**

1. Il Vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

#### **Articolo 21 – Il segretario e il tesoriere.**

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal Vicepresidente.
3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal Vicepresidente.
4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento degli associati e attende alla corrispondenza.
5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto di esercizio in termini economici e finanziari.
7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

#### **Articolo 22 – Organo di revisione.**

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea degli associati. Può essere sia monocratico che collegiale (Revisore dei Conti, Collegio dei Revisori dei Conti) e dura in carica 4 anni (in conformità con l'anno sociale ai sensi dell'articolo 24 del presente Statuto) ed è rieleggibile.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ordinariamente senza formalità ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

6. Per quanto compatibile con il presente Statuto si applicano le norme di cui agli articoli di riferimento Codice Civile.

## **TITOLO IV**

### **Patrimonio e scritture contabili**

#### **Articolo 23 – Il rendiconto economico.**

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico - finanziaria dell'Associazione.
4. Il bilancio preventivo è predisposto quando è l'Assemblea degli Associati a richiederlo ai sensi dell'articolo 11.3.c del presente statuto e/o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga idoneo e necessario ai fini della trasparenza e la condivisione associativa della gestione comune.
5. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, adottando i principi contabili idonei a rappresentare quanto sopra coerentemente con la struttura stessa, nell'ambito di quanto concesso dalla normativa. Sarà possibile adottare il principio di cassa o di competenza a discrezione dell'organo amministrativo. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
6. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 16.2 del presente Statuto.

#### **Articolo 24 – Anno e esercizio sociale.**

- a) L'anno sociale e l'esercizio sociale finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto dell'anno solare successivo.
- b) L'Assemblea ordinaria dei Soci può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini di inizio e fine dell'anno sociale e dell'esercizio sociale finanziario, adattandolo ai programmi e alle attività sociali, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto (p.es. con l'allineamento all'anno solare con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno).

#### **Articolo 25 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili**

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
  - a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
  - b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
  - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea degli associati, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

3. L'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta o differita, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

## **TITOLO V**

### **Dei lavoratori e volontari**

#### **Articolo 26 – Lavoratori e volontari.**

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

#### **Articolo 27 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali.**

1. Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali, alle scritture contabili e alla annessa documentazione, ai libri sociali istituiti.

2. Tali documenti sociali devono essere conservati presso la sede sociale, in alternativa, se la custodia presso la sede sociale non è sicura e garantita, è possibile conservare tali documenti in altro luogo che deve essere chiaramente indicato. In ogni caso, tali documenti devono sempre essere messi a disposizione degli associati per la consultazione, previo appuntamento concordato con almeno 60 giorni di anticipo.

## **TITOLO VI**

### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 28 – Le sezioni – trasformazione – Terzo settore.**

1. L'assemblea degli associati potrà deliberare di costituire delle sezioni, sedi secondarie, succursali o uffici nei luoghi che riterrà più opportuni, sia in Italia che all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'assemblea straordinaria degli associati, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
3. L'assemblea degli associati potrà deliberare l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### **Articolo 29 – Scioglimento.**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati ai sensi dell'articolo 13.4 del presente Statuto.
2. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 degli associati con diritto di voto.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

#### **Articolo 30 - Clausola compromissoria.**

1. Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti degli organismi sportivi (Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Enti di Promozione Sportiva (EPS), Discipline Sportive Associate (DSA)) a cui l'Associazione si affilierà. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti dell'organismo sportivo di appartenenza.

#### **Articolo 31 - Norma di rinvio.**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.